



**Società
Cultura
Lavoro**



SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE

CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

Sito Internet: www.confisal.itE-mail: redazione@confisal.it

AUDIZIONE CONFSAL IN SENATO

Regolamento per una rete europea per consentire ai lavoratori mobilità e integrazione

La proposta europea e il documento elaborati dalla Confsal

La Confsal, rappresentata da Francesco Cagnasso, ha partecipato, presso il Senato della Repubblica, all'Audizione della Commissione Lavoro, Previdenza Sociale su "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'ac-



Roma, Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica

cesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro".

Pubblichiamo i punti qualificanti della proposta di Regolamento europeo nonché il documento Confsal, a firma del Segretario generale Marco Paolo Nigi, consegnato in Commissione.

IL DOCUMENTO UE

I punti qualificanti:

- la libertà di circolazione è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea e un elemento centrale della cittadinanza dell'Ue e con questo Regolamento si intende sancire il diritto dei cittadini dell'Ue di spostarsi per motivi professionali in un altro Stato membro;
- aumenta in misura rilevante il numero di lavoratori che hanno manifestato la "ferma intenzione" di trasferirsi all'Estero per lavoro;
- la Rete Eures associa l'assistenza personalizzata per la ricerca di un lavoro ad un sostegno finanziario per le spese di viaggio per i colloqui di lavoro e per l'insediamento nel posto di lavoro; sarà estesa progressivamente anche agli apprendistati e ai tirocini;

- si intende trasformare il portale Eures in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione;
- gli Stati membri condivideranno in maniera più sistematica le loro informazioni nazionali sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera nonché sulle Politiche pertinenti; la decisione in merito a tali Politiche esula tuttavia dal campo di applicazione del Regolamento;
- Eures aiuta e consiglia i richiedenti lavoro interessati a lavorare all'Estero, informandoli sulle offerte di lavoro adeguate e fornendo loro aiuto e assistenza nella redazione di domande e Curriculum Vitae Europeo;
- al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende acces-

sibili sul portale Eures tutte le offerte di lavoro disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelle fornite dai suoi partner di Eures; tutte le domande di lavoro e CV disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelli forniti dai suoi partner di Eures, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni anche sul portale Eures;

- gli Stati membri assicurano che tutti i lavoratori e i datori di lavoro che ricorrono ai servizi per l'impiego per servizi al cliente, ricevano informazioni generali sulle misure di aiuto alla mobilità disponibili a livello nazionale;
- se i lavoratori desiderano

A PAGINA 3

INPS

Esodo lavoratori prossimi alla pensione

Domande d'accesso alla prestazione

È stato emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale entrate, il messaggio 29 gennaio 2014, n. 1653 "Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e successive modifiche e integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivare l'esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisa-

zioni sulla contribuzione correlata". Nel messaggio viene precisato che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminarmente almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale e che qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro ri-



sulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell'effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare 1 agosto 2013, n. 119, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto.

A PAGINA 3

UNIONE EUROPEA

Importanti diritti conferiti ai consumatori

Con una Direttiva la tutela sugli acquisti anche quando avvengono on-line

I consumatori in tutta Europa possono contare su nuovi diritti.

È entrata in vigore la norma europea che consente agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale le norme che recepiscono la Direttiva Ue 2011/83/Ce sui diritti dei consumatori. Questa Legge europea rafforzerà i diritti dei consumatori in tutti i 28 Paesi dell'Ue, specie quando acquistano on-line. Ad esempio, le nuove norme garantiranno in tutta l'Unione un periodo di recesso di 14 giorni, per cui i consumatori possono restituire i beni acquistati se cambiano idea per un qualunque motivo.

"Le nuove norme sui diritti dei consumatori sono un'ottima notizia per i 507 milioni di consumatori europei: basta con le ca-

selle preselezionate quando si compra un biglietto aereo, basta con i costi extra quando si paga con la carta di credito acquistando on-line - questo è il regalo dell'Europa prima delle vacanze", ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria dell'Ue per la Giustizia. "Norme migliori per tutelare i consumatori dell'Unione contribuiranno a rafforzare la loro fiducia. In tempi difficili per l'economia, questo rappresenta lo slancio meno gravoso che l'Europa può dare. La Commissione europea dovrà ora verificare che ogni Stato membro abbia svol-

CONSIGLIO DEI MINISTRI Diritti dei consumatori. In Italia la normativa introdotta con decreto

Tempi più lunghi per esercitare il diritto di recesso, maggiori obblighi di informazione al consumatore prima della sottoscrizione del contratto, nuove regole che disciplinano la consegna del bene acquistato. Sono queste alcune delle più importanti novità contenute nel Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, su proposta dei Ministri Enzo Moavero Milanesi e Flavio Zanonato. Il Decreto recepisce la Direttiva 2011/83/UE che introduce nuove disposizioni in tema di tutela dei consumatori

A PAGINA 2

to il proprio compito e recepito correttamente queste norme".

La Commissione aveva proposto una serie di nuovi diritti per i consumatori nell'ottobre 2008 (IP/08/1474). Dopo l'accordo raggiunto sul Testo legislativo nel 2011, i Governi hanno avuto due anni per recepirne le norme nel diritto nazionale. L'accordo definitivo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla Direttiva sui diritti dei consumatori era stato raggiunto grazie all'intervento della Commissione per la Giustizia, Viviane Reding, nel giugno 2011, prima dell'ado-

zione formale il 10 ottobre dello stesso anno (Memo/11/675). Oggi scade il termine dato agli Stati membri per comunicare alla Commissione le norme nazionali di recepimento della Direttiva, che dovranno applicarsi a partire dal 13 giugno 2014.

I 10 maggiori vantaggi dati dalla Direttiva ai consumatori:

1) Le nuove norme elimineranno spese e costi nascosti in Internet

I consumatori saranno protetti contro le "trappole dei costi" su Internet. Si tratta dei casi in cui i truffatori si fanno pagare con l'inganno per servizi cosiddetti "gratuiti", quali oroscopi o ricette. Da adesso in poi, i consumatori do-

A PAGINA 2

▼ vranno confermare esplicitamente di aver capito che vi è un prezzo da pagare per ottenere detti servizi.

2) Maggiore trasparenza dei prezzi

I venditori dovranno indicare chiaramente il costo totale del prodotto o servizio, incluso qualunque addebito supplementare. Gli acquirenti on-line non dovranno pagare spese o altri costi se non ne sono stati adeguatamente informati prima dell'effettuazione dell'ordine.

3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web

Quando acquistate on-line, ad esempio un biglietto aereo, è possibile che vi vengano offerte opzioni supplementari, quali assicurazioni viaggio o noleggi auto. Tali servizi supplementari possono essere offerti mediante delle cosiddette "caselle preselezionate". Attualmente i consumatori sono spesso costretti a deselezionare queste caselle se non desiderano i servizi supplementari. Con la nuova Direttiva, le caselle preselezionate saranno vietate in tutta l'Unione europea.

4) 14 giorni per cambiare idea su un acquisto

Il periodo durante il quale i consumatori possono recedere dal contratto di acquisto è portato a 14 giorni di calendario (*rispetto ai sette attualmente prescritti dalla normativa dell'Ue*). I consumatori possono restituire le merci per qualunque ragione se cambiano idea.

Un'ulteriore protezione contro la carenza di informazioni: qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è estesa ad un anno.

I consumatori saranno tutelati e beneficeranno del diritto di recesso anche in caso di visite effettuate su richiesta, vale a dire quando il commerciante ha precedentemente chiamato il consuma-

tore sollecitando con insistenza una visita. Inoltre, non sarà più necessario operare una distinzione tra visite effettuate su richiesta e visite non richieste; sarà così evitata l'elusione delle norme.

Il diritto di recesso è esteso alle aste on-line, come eBay, benché le merci acquistate tramite asta possano essere restituite solo se acquistate da un venditore professionista.

Il periodo di recesso decorrerà dal momento in cui il consumatore riceve le merci e non, come adesso, dal momento della conclusione del contratto. Le norme si applicano a vendite via Internet, per telefono e per corrispondenza e a vendite effettuate al di fuori di punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, per strada, in un "party Tupperware" o durante una gita organizzata dal commerciante.

5) Maggiori diritti di rimborso

I commercianti sono tenuti a rimborsare i consumatori per il prodotto entro 14 giorni dal recesso. Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna. In generale, il commerciante assume su di sé il rischio di eventuali danni alle merci che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui l'acquirente ne prende possesso.

6) Introduzione di un modulo di recesso standard per l'intera Ue

I consumatori disporranno di un modulo di recesso standard che potranno usare (senza essere obbligati a farlo) se, avendo cambiato idea, desiderano recedere da un contratto concluso a distanza o a domicilio. Ciò renderà più facile e rapido il recesso se il contratto è stato concluso nell'Ue.

UNIONE EUROPEA

Importanti diritti per i consumatori

7) Eliminazione di sovrattasse per l'uso di carte di credito e di servizi di assistenza telefonica

I commercianti non potranno più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (*o altri mezzi di pagamento*), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. I commercianti che mettono a disposizione linee telefoniche di assistenza, su cui i clienti possono contattarli relativamente al contratto, non potranno addebitare per le telefonate più dei normali costi telefonici.

8) Informazioni più chiare su chi sopporta le spese di restituzione delle merci

Se i commercianti intendono far sostenere ai clienti i costi di resa delle merci in caso di ripensamento, essi devono informarne chiaramente e preventivamente i consumatori, altrimenti tali costi rimarranno a loro carico. Prima della vendita, il commerciante deve fornire almeno una chiara stima dei costi massimi di resa di merci ingombranti, ad esempio un divano, acquistate via Internet o per corrispondenza, così che il consumatore possa decidere in modo informato da chi acquistare.

9) Migliore tutela dei consumatori riguardo ai prodotti digitali

Anche le informazioni sui contenuti digitali devono essere più chiare, comprese quelle relative alla compatibilità con hardware e software e all'applicazione di eventuali sistemi tecnici di protezione, che ad esempio limitino il diritto del consumatore di fare copie del contenuto.

I consumatori avranno il diritto di recedere dagli acquisti di contenuti digitali, come i download di musica o di video, ma solo fino a quando ha inizio l'effettivo processo di download.

10) Introduzione di norme comuni per le imprese che renderanno più agevoli gli scambi in tutta Europa

Tra queste figurano:

- un unico gruppo di norme fondamentali per i contratti a distanza (*vendite per telefono, per corrispondenza o via Internet*) e per i contratti conclusi al di fuori dei punti vendita (*vendite concluse fuori dai locali della società, ad esempio per strada o a domicilio*) nell'Unione europea, che creino eque condizioni di concorrenza e riducano i costi delle operazioni per i commercianti transfrontalieri, specialmente nel caso delle vendite via Internet;

- moduli standard che faciliteranno l'attività delle imprese: un modulo da compilare contenente le informazioni obbligatorie sul diritto di recesso;

- norme specifiche previste per le piccole imprese e le imprese artigiane, ad esempio per gli idraulici. Non vi sarà diritto di recesso nel caso di riparazioni urgenti e di lavori di manutenzione. Gli Stati membri potranno anche decidere di esentare da alcuni obblighi di informazione i commercianti a cui i consumatori chiedono di effettuare a domicilio lavori di riparazione o di manutenzione di un valore inferiore a 200 €.



CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diritti dei consumatori. Con decreto la normativa introdotta in Italia

▼ nei contratti a distanza e in quelli conclusi fuori dai locali commerciali, due ambiti sinora regolati in fonti diverse di diritto dell'Unione europea che la Direttiva ha l'obiettivo di armonizzare.

A partire dal 14 giugno 2014 - data dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel Decreto - sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in tutti i tipi di contratto di consumo, in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali. Il provvedimento consente inoltre a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad una acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno sia in quello transfrontaliero.

Il recepimento della Direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Contribuirà inoltre a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (*in termini di oneri am-*

ministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on-line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.

L'obiettivo principale della Direttiva è quello di contribuire sostanzialmente ad un miglior funzionamento del mercato unico europeo tra consumatori e imprese, aumentando la fiducia del consumatore nel mercato Ue e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.

Come ricorda la stessa Direttiva nelle premesse, "il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato unico, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere". Una differenza "particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita". Spiega, infatti, la Diret-

tiva come il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (*vendita diretta*) è limitato anche dalla diversa tipologia di norme nazionali che l'armonizzazione si propone di superare. Non a caso, la vendita diretta è molto cresciuta negli ultimi anni a livello nazionale, soprattutto nel settore dei servizi, ma è ancora "esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri".

Nel recepire la Direttiva, il Decreto legislativo risolve anche due procedure di infrazione: si tratta della procedura n. 2013/2069 e della procedura n. 2014/0132.

Sarà l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a vigilare sull'applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette.

Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:

- la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle

vendite a distanza;

- il diritto di recesso (*diritto di ripensamento*) riconosciuto al consumatore, è reso possibile entro un termine più ampio (*dagli attuali 10 gg. a 14 gg.*). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell'informazione sull'esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60 gg. dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi;

- l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l'utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi Ue;

- una importante novità, in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della "diminuzione del valore del bene custodito";

- l'esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (*ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat*), tariffe superiori;

- analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedica-

te messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;

- che l'Autorità competente a sanzionare le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Altre informazioni

I contratti a distanza e quelli negoziati al di fuori dei locali commerciali sono contratti tra un professionista ed un consumatore, aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, conclusi con particolari modalità.

Nel caso dei contratti a distanza, sono conclusi con mezzi di comunicazione a distanza, senza la presenza fisica e simultanea dei due contraenti come, ad esempio, le vendite telefoniche, le televendite, le vendite via fax o via Internet.

Nel caso dei contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, si tratta di contratti conclusi alla presenza fisica e simultanea dei due contraenti ma in luogo diverso dal locale commerciale del professionista (*ad esempio, la vendita porta a porta, sulla pubblica via e nel corso di escursioni turistiche*) o nel locale del professionista immediatamente dopo che il consumatore è stato personalmente e singolarmente avvicinato in luogo diverso.

un'assistenza più completa, i partner di Eures interessati forniscono loro informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono loro, in particolare, i servizi predisposti.

IL DOCUMENTO CONFSAL

La Confsal considera la proposta di Regolamento uno scatto indispensabile e atteso verso l'Europa dell'integrazione e della libera circolazione dei lavoratori. I punti di seguito evidenziati sono, per noi, particolarmente auspicati.

Con particolare attenzione all'impegno del Comitato economico e sociale europeo (Ce-se) riguardo ai problemi dell'occupazione e del drammatico impoverimento dei lavoratori e della classe media in generale, la Confsal ritiene che la costituzione dell'Eures sia una concreta opportunità di integrazione dei mercati del lavoro in Europa, un contributo alla crescita del livello di occupazione nella comunità. Inoltre, questa rete corrisponde allo sviluppo di un mercato del lavoro e della produttività come risposta alla crescente competizione globale.

Siamo in attesa, quindi, del previsto Progetto-Pilota che, già nel 2014, consentirà agli Stati membri di scambiarsi offerte e domande di lavoro.

In Italia, oltre agli indifferibili interventi legislativi sul potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni, sulle riforme strutturali e sulla riduzione dell'oppressivo carico fiscale che ostacola i necessari investimenti nella ricerca, al fine di intensificare gli interventi sull'occupazione è indispensabile reperire Fondi nazionali aggiuntivi, ma soprattutto occorre individuare Progetti d'investimento finanziabili a livello europeo, in modo coordinato e strategico, tenendo conto che le attività negli

AUDIZIONE CONFSAL IN SENATO

Regolamento per una rete europea per consentire ai lavoratori mobilità e integrazione



Stati membri attinenti alla mobilità lavorativa all'interno dell'Ue saranno altresì sovvenzionabili nell'ambito del Fondo sociale europeo.

A causa della estesa disoccupazione, molti lavoratori e giovani manifestano l'intenzione di trasferirsi all'Estero per lavoro, ma la carenza di conoscenze linguistiche e le difficoltà di inserimento professionale rappresentano spesso ostacoli invalicabili. Compito della rete Eures sarà di sviluppare un adeguato servizio di sostegno alle imprese e ai lavoratori per la ricerca e l'assunzione di personale in ambito europeo.

È pertanto necessario che i lavoratori richiedenti e i datori interessati possano disporre di: accesso immediato alla rete in termini di disponibilità specifiche e di Curriculum Vitae; traduzione nelle lingue europee delle qualifiche e professioni acquisite con diffusione per via elettronica; possibilità a

tutte le persone interessate di accedere alla rete; informazioni chiare ed efficaci.

In particolare, è bene ricordare che l'organizzazione regionale dei servizi all'impiego deve sin d'ora tenere conto che gli Stati membri metteranno a disposizione, attraverso il portale Eures, solo le offerte di lavoro e i CV già disponibili a livello nazionale.

Tuttavia, il quadro giuridico offre un ampio margine di flessibilità, sia per la costituzione di partenariati a livello nazionale che per l'opportunità di adeguamento dei servizi a livello nazionale commisurati ai modelli e alle necessità di mobilità.

Auspichiamo comunque che la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione non si traduca in offerta tendenziale al ribasso del valore delle prestazioni, in un clima di estrema concorrenzialità alimentata dal divario del costo del lavoro nei diversi Stati e

dalla necessità.

Poiché allo stato attuale, non tutti gli Stati membri rendono accessibili sul portale Eures tutte le offerte di lavoro pubblicate e disponibili a livello nazionale, si auspica di migliorare l'accesso al portale Eures attraverso i portali nazionali di ricerca di lavoro da essi gestiti e di offrire un'efficace assistenza ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro desiderosi di iscriversi al portale.

Inoltre:

- aumentare la mobilità geografica e professionale;
- lottare contro l'esclusione sociale e integrare le persone che sono escluse dal mercato del lavoro, sono iniziative che gli Spi devono affrontare, reagendo in modo rapido, flessibile e creativo ai cambiamenti in atto. L'attività degli Spi non sarà più una semplice routine. Rite-

niamo che gli Spi si trasformeranno in Agenzie multifunzionali a soluzioni specifiche tra il periodo degli studi e il primo lavoro, o tra carriere all'interno dell'Ue. Essi assicureranno l'interazione tra gli operatori del mercato del lavoro, in stretta cooperazione con i loro partner pubblici e privati in fatto di informazione, scambio di dati e opportunità.

Approviamo che agli Spi siano previsti, inoltre, l'assunzione di procedure per la diffusione di domande di lavoro e l'aiuto ad iscriversi al portale Eures attraverso la piattaforma nazionale stabilita.

Con riferimento all'art.7, si indica, come essenziale, la responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali, al fine di raccogliere e diffondere le informazioni e gli orientamenti in merito alle condizioni di vita e di lavoro, alle norme applicabili, agli apprendisti e ai tirocini.

INPS

Esodo lavoratori prossimi alla pensione

Come è noto, con la Circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberanti aziendali incentivando l'uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.

A partire da settembre 2013 sono pervenute all'Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l'avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all'esodo e la quantificazione dell'onere per la fidejussione).

Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica "contatti" del Fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo

"oggetto" la denominazione "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, Legge n. 92/2012)", inviando il mod. SC/77 alla sede Inps presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.

Alla domanda devono essere allegati l'accordo di esodo e l'elenco contenente i dati dei lavoratori, potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della Legge n.

214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.

Si ribadisce che nel preambolo dell'accordo

riguardante l'esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto

tra il datore di lavoro e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Per gli accordi riguardanti l'esodo di dirigenti, l'Associazione sindacale legittimata a stipulare l'accordo è quella che ha sottoscritto il Contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le Parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.

I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto.

Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso. Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell'one-

re viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell'effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.



SOCIETÀ CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori

Settimanale di politica e informazione sindacale

Direttore **MARCO PAOLO NIGI**
Direttore responsabile **FEDERICO DE LELLA**

Comitato di redazione:
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello

DIREZIONE: Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma
Tel. 06.55342123 - 06.55342118 - 06.5585726 - 06.55300474
e-mail: redazione@confsal.it - scl_info@yahoo.it

AMMINISTRAZIONE: Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma
Sito internet www.confsal.it

Gestione editoriale: Società Cooperativa Editoriale Cultura Lavoro s.r.l.
Via di Vigna Jacobini, 5 - 00149 Roma - iscritta al R.O.C. al n. 9453
ORGANIZZAZIONE EDITORIALE: **Italo Meschini**

La testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 250

Registrazione Tribunale di Roma al n. 495 del 7-10-1996
Sped. A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 D.C.B. Roma
Stampa: PINTO GRAF - Via Menalca, 37 - 00155 Roma

L'organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero tuttavia non essere integralmente accolte. Non si pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



L'Agenzia Generale Roma ConfSal offre a tutti gli iscritti alle Federazioni ConfSal una vasta gamma di prodotti assicurativi personalizzati, completi e competitivi, adeguati a qualunque bisogno specifico.

Ogni prodotto, sia esso una polizza per l'auto, per la casa, per la salute o il futuro dei vostri familiari, si contraddistingue per la chiarezza e la completezza delle coperture previste.

Inoltre, in caso di sinistro, persone preparate vi sapranno supportare con professionalità e cortesia.

Se volete saperne di più non esitate a contattarci presso i nostri uffici:

Agenzia Generale Roma ConfSal
Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma
Tel. 06 888 16 909 - fax 06 888 16 926

dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 17.30
il venerdì: dalle 9.00 alle 13.00

Per qualsiasi informazione scriveteci una mail: **romaconfsal@cattolica.it**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si raccomanda la visione dei Fogli Informativi disponibili sul sito internet www.cattolica.it e presso i locali della Agenzia Roma ConfSal. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o consultabile sul sito www.cattolica.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

800 754445

www.eurocqs.it

**IN CONVENZIONE
CON CONFISAL**

Abbiamo stipulato con il CONFISAL una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI
- EUROCQS CARD

Metti a Dieta
LA TUA RATA

Finanziamenti per passione

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa accessoria ai contratti di finanziamento o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti quali i Prestiti Personali, nel collocamento di vari prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e altri Prestiti personali) presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari (Futuro SpA, Intesa Sanpaolo Personal Finance SpA, Unifin SpA a socio Unico, Fides SpA, Compass SpA, IBL Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

